

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 30/08/2006 n. 5081
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Le ATI non possono in alcun modo variare - pena la lesione del fondamentale canone di imparzialità e del principio settoriale del pari trattamento da assicurare a tutte le imprese concorrenti - la loro composizione rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta nel quale, quindi, devono essere precisate tutte le circostanze che legittimano le singole imprese alla partecipazione alla gara. In questo senso è eloquente l'art. 13, comma 5bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. La norma, che fissa un principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, tende infatti a garantire una conoscenza piena da parte delle stazioni appaltanti dei soggetti che intendono contrarre con le stesse amministrazioni, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti (verifica che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere).